

L. 14-11-1967 n. 1095

Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1967, n. 300.

L. 14 novembre 1967, n. 1095 ⁽¹⁾.

Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.

1. L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.

Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi ⁽²⁾.

2. Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:

1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;

2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;

3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.

Le rivendite abbinata ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura un giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.

I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati ⁽³⁾.

3. Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 ⁽⁴⁾.

Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro delle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:

a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;

b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1967, n. 300.

(2) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 8 agosto 1977, n. 556, riportata al n. F/XXVII.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 8 agosto 1977, n. 556, riportata al n. F/XXVII. Vedi, anche, l'art. 8, L. 23 luglio 1980, n. 384, riportata al n. E/XV. Da ultimo il predetto art. 2 è stato così modificato dall'art. 18, L. 29 gennaio 1986, n. 25, riportata al n. E/XVII.

(4) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 14, L. 29 gennaio 1986, n. 25, riportata al n. E/XVII.